

COMMISSIONE DI STUDIO DI DIRITTO SOCIETARIO
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
MODENA

IL FALSO IN BILANCIO NELL'ULTIMA RIFORMA DEL 2015

Hanno partecipato ai lavori:

Maurizio Bisi (Responsabile)

Alessandro Cavani

Giuseppe Ciresi

Sandra Guerzoni

Matteo Luppi

Gianluigi Rizzuti

OTTOBRE 2016

1. EVOLUZIONE STORICA DEL FALSO IN BILANCIO

- 1.a dal Codice di Commercio all'impianto originario dell'art. 2621 del codice civile
- 1.b le modifiche ad opera del DPR 30/1986, la riforma del D. Lgs. 61/2002 ed il successivo intervento della L. 262/2005
- 1.c la nuova riforma introdotta dalla L. 69/2015

2. IL "NUOVO" FALSO IN BILANCIO

- 2.a introduzione
- 2.b il bene giuridico protetto
- 2.c i soggetti attivi
- 2.d la condotta punita
- 2.e l'elemento psicologico
- 2.f i riflessi sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001

3. FATTI DI LIEVE ENTITA' (art. 2621-bis) E NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' (art. 2621-ter)

- 3.a i fatti di lieve entità
- 3.b la non punibilità per particolare tenuità

4. LE VALUTAZIONI NEL BILANCIO

- 4.a cenni introduttivi
- 4.b aspetti tecnico-contabili
- 4.c le valutazioni nel bilancio d'esercizio
- 4.d il dualismo interpretativo a seguito della Legge n.69/2015: tesi estensiva e tesi restrittiva
- 4.e l'interpretazione finale.

5. IL RAPPORTO TRA FALSO IN BILANCIO E REATI TRIBUTARI

1. EVOLUZIONE STORICA DEL FALSO IN BILANCIO

1.a DAL CODICE DI COMMERCIO ALL'IMPIANTO ORIGINARIO DELL'ART. 2621 DEL CODICE CIVILE

Nel campo del diritto penale societario il tema del falso in bilancio, e più in generale delle false comunicazioni sociali, non è materia esclusiva degli ultimi decenni.

Già il Codice di Commercio del 1882, in sostanza il primo codice commerciale dell'Italia unificata, rispondendo ad un'esigenza avvertita ed attuata nella gran parte degli ordinamenti europei, all'art. 247 contemplava disposizioni di natura penale connessi alle false comunicazioni sociali, pur prevedendo in sostanza solo una pena pecuniaria (fino a Lit. 5.000), la cui tenuità era da ricondursi alla "cautela" di evitare eccessiva preoccupazione nel mondo imprenditoriale.

In particolare, il testo normativo recitava:

"247. Sono puniti con la pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel codice penale:

1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni o azioni abbiano scientemente enunciato dati falsi sulle condizioni della società o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime.

2° ...

La crisi economica del 1929, dalla quale anche molte imprese italiane venivano drammaticamente travolte, metteva a nudo il carente apparato sanzionatorio fino allora vigente, applicabile anche ai casi di maggiore gravità. Anche la crescente importanza acquisita dalle società per azioni nel tessuto economico nazionale imponeva un radicale intervento normativo.

L'eccessivo buonismo della prima legge postunitaria veniva quindi stravolto con il Regio Decreto Legge 1459/1930 (promosso dall'allora Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, padre del codice penale italiano) poi transitato nella legge di conversione 4/7/1931, n. 660.

Il reato veniva ripensato in chiave rigoristica e trasformato da contravvenzione a delitto; la sanzione diveniva detentiva (reclusione da 3 a 10 anni e multa da Lit. 10.000 a Lit. 100.000). Le nuove disposizioni trovavano però scarsa applicazione in quanto ritenute eccessivamente rigide da parte della giurisprudenza, la quale pretendeva solidi elementi al fine di integrare l'elemento soggettivo del reato.

Con l'avvento del Codice Civile del 1942 e la conseguente abrogazione del Codice di Commercio la disposizione in esame confluiva, senza modifiche di rilievo (salvo il carico sanzionatorio, significativamente ridotto nella parte detentiva) nell'art. 2621 sotto la rubrica "False comunicazioni e illegale ripartizione degli utili o acconti sui dividendi", che tra l'altro stabiliva:

"2621. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2 milioni a 20 milioni:

1) I promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime"

2) ..."

Il testo normativo, così come sopra formulato, si presentava come una sorta di falso ideologico in scrittura privata eccezionalmente sanzionato, ritenuto come reato di pericolo, cioè consumato indipendentemente dall'effettiva realizzazione del danno, e plurioffensivo, poiché capace di ledere interessi sia interni (connessi al corretto funzionamento dell'organizzazione societaria) che esterni alla società (correlati a soggetti terzi – fornitori, dipendenti, risparmiatori ecc. - che, a vario titolo, entravano in contatto con la società medesima). Sotto il profilo "psicologico" rilevava il dolo specifico, ben evidenziato dall'avverbio "fraudolentemente".

Nella maggioritaria interpretazione giurisprudenziale, la norma includeva nell'erronea esposizione ovvero nell'occultamento informativo, anche solo parziale, pure le valutazioni, qualora implicanti elementi

discrezionali che oltrepassassero il limite di ogni ragionevolezza, ossia si potessero inquadrare come valutazioni artificiali mirate a nascondere utili realizzati o a dimostrare l'esistenza di utili in realtà inesistenti. Oggetti materiali del reato erano, oltre al bilancio e le altre relazioni previste per legge, tutte le "... altre comunicazioni sociali", scritte e orali, indirizzate ad uno o più destinatari, sia che fossero imposte per legge o per statuto, sia che fossero volontarie.

L'art. 2621, n. 1 cod. civ. nell'originaria formulazione rappresenta la disposizione di false comunicazioni sociali più longeva: nei sessant'anni successivi alla sua introduzione incontrava infatti solo lievi modifiche e rimaneva pressoché inalterata nel testo.

Molto vitale invece sul lato interpretativo ed applicativo: dottrina e giurisprudenza "riscoprivano" il delitto in esame, la prima con un'abbondante opera di interpretazione, la seconda utilizzandola diffusamente come arma a contrasto del moltiplicarsi di fenomeni corruttivi e di illecito finanziamento ai partiti perpetrati per il tramite di condotte di sistematica falsificazione dei bilanci che emergono in particolare a partire dal 1992, in quel fenomeno comunemente identificato con il termine giornalistico di "Tangentopoli".

1.b LA RIFORMA DEL D. LGS. 61/2002 ED IL SUCCESSIVO INTERVENTO DELLA L. 262/2005

In risposta a quella che fu ritenuta l'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione della fattispecie penale in esame degli anni '90, il Legislatore dei primi anni duemila si determinava a disegnare un quadro normativo completamente riformato, operando una più rigida delimitazione del bene giuridico protetto ed identificando in modo più preciso le condotte in grado di pregiudicare gli interessi da tutelare.

Rispondendo all'"urgenza di una incisiva razionalizzazione del sistema penale societario ..." da realizzarsi "da un lato restringendo il numero delle figure penali e, dall'altro, introducendo nuove ipotesi incriminatrici volte a colmare talune lacune di tutela da tempo segnalate dalla dottrina penalistica" (stralcio dalla Legge Delega 3/10/2011, n. 366/2001) il D. Lgs. 11/4/2002, n. 61, entrato in vigore il 16/4/2002, scindeva la precedente ed unitaria figura delittuosa del falso in bilancio di cui all'art. 2621, n. 1 cod. civ. in tre nuove distinte fattispecie, differenziate sotto il profilo della tipologia dell'illecito, dell'entità della pena e del regime di procedibilità.

In particolare, il Legislatore introduceva due autonome disposizioni criminose (l'art. 2621 e l'art. 2622 commi 1 e 3 cod. civ.) diverse a seconda del verificarsi o meno di un danno di natura patrimoniale.

In sostanza la nuova disciplina prevedeva tre ipotesi di reato:

- una contravvenzionale ex art. 2621 cod. civ., applicabile a tutte le società, quando ad esse, ai soci o ai creditori, non fossero derivati danni dallo stesso;
 - due delittuose, ex art. 2622 commi 1 e 3 cod. civ., applicabili al verificarsi del danno (rispettivamente in capo alle società non quotate – per il comma 1 – ed alle società quotate – per il comma 3 -);
- ipotesi tutte e tre strutturate in maniera speculare per quanto atteneva ai soggetti attivi ed agli elementi costitutivi del reato.

In tutte e tre le predette ipotesi, infatti:

- i **soggetti attivi** erano individuati negli amministratori, nei direttori generali, nei sindaci e nei liquidatori;
- gli **elementi costitutivi** erano rappresentati:
 - § dal punto di vista oggettivo, dall'aver esposto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero aver omesso, sempre nei predetti documenti, informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
 - § dal punto di vista soggettivo l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- il **fine** era quello di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto.

La differenza sostanziale tra l'ipotesi (contravvenzionale) di cui all'art. 2621 cod. civ. e quelle (delittuose), di cui all'art. 2622 commi 1 e 3 cod. civ., era che queste ultime richiedevano che fosse stato cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, elemento non richiesto nella prima fattispecie. Il distinguo nasceva al diverso interesse protetto: nell'art. 2621 cod. civ. si trattava della tutela della trasparenza

dell'informazione societaria, che inquadrava quindi il reato come reato di pericolo, mentre nell'art. 2622, commi 1 e 3 cod. civ. l'interesse era quello dell'integrità del patrimonio sociale (reato di danno).

Ulteriore elemento di differenziazione si riscontrava sul fronte della procedibilità (d'ufficio nell'art. 2621 cod. civ., a querela della persona offesa nell'art. 2622 comma 1 o ancora d'ufficio nell'art. 2622 comma 3) e su quello della pena (arresto fino a 2 anni nell'art. 2621 cod. civ., reclusione da 6 mesi a 3 anni nell'art. 2622 comma 1 cod. civ., reclusione da 1 a 4 anni nell'art. 2622 comma 3 cod. civ. per le società quotate).

La nuova norma introduceva anzitutto una maggiore delimitazione dell'oggetto materiale del reato, escludendo i veicoli informativi non previsti normativamente e/o non diretti ai soci o al pubblico (es: quelli destinati al singolo creditore, al fisco, agli istituti di credito per la concessione di finanziamenti).

Sotto il profilo soggettivo, poi, veniva esclusa la forma del "dolo eventuale" – che taluni ritenevano possibile nella precedente versione normativa – mentre venivano richiesti il "dolo intenzionale" ("l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico") ed il "dolo specifico" ("... al fine di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto").

Il lungo dibattito sviluppatosi sotto la vigenza della previgente disciplina circa l'inclusione o meno delle "valutazioni" nell'ambito di rilevanza penale trovava termine, con l'inclusione delle medesime nei fatti rilevanti normativamente disciplinati.

Ma l'elemento in assoluto di maggiore novità della riforma del 2002 era senz'altro l'introduzione delle soglie di non punibilità, rapportate al patrimonio netto, al risultato economico al lordo delle imposte ed alle valutazioni estimative singolarmente considerate.

La riforma del 2002 apportava modifiche sostanziali in senso nettamente favorevole ai soggetti responsabili delle false comunicazioni sociali.

Seppur fortemente criticata da alcuni in dottrina, l'introduzione delle predette soglie aveva il pregio di limitare l'area di discrezionalità del giudice.

In specie, la punibilità del reato era esclusa se le falsità o le omissioni non avessero alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza e, comunque se non avessero determinato una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% oppure del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non era punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, avessero differito in misura non superiore al 10% da quella corretta.

La presenza di soglie quantitative faceva propendere per l'esclusione dall'area di applicazione della norma i cosiddetti "falsi qualitativi", quelli cioè nei quali una voce è esposta per il suo importo corretto ma sotto una diversa descrizione.

Il quadro normativo non veniva sostanzialmente modificato con l'intervento della L. 28/12/2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", la quale includeva tra i soggetti attivi del reato anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, ed elevava la pena a due anni di arresto per le fattispecie previste dall'art. 2621 cod. civ., oltre ad ulteriori interventi di minore rilievo.

1.c LA NUOVA RIFORMA INTRODotta DALLA L. 69/2015

La novella del D. Lgs. 61/2002 era stata oggetto di forti critiche, soprattutto da parte di chi riteneva che, nella sostanza, si fosse giunti ad una depenalizzazione (di fatto) del reato di falso in bilancio, conseguenza della previsione di soglie quantitative, dei ridotti termini prescrizionali previsti dall'art. 2621 cod. civ., delle limitate sanzioni previste dall'art. 2622, comma 1 cod. civ., della difficoltà di fornire prova sugli aspetti soggettivi del reato (es: l'intenzione di ingannare), elementi tutti che si riteneva rendessero difficoltosa la concreta perseguibilità delle violazioni.

L'esigenza di contrastare fortemente non solo il fenomeno del falso in bilancio in se, ma più in generale i fenomeni corruttivi e gli illeciti che si pongono in rapporto di interdipendenza funzionale con essi, dopo un lungo e travagliato dibattito politico e giuridico, portava il Legislatore a riformare radicalmente tutto l'impianto normativo, con un forte inasprimento sanzionatorio, con l'eliminazione delle soglie di non punibilità previste dalla precedente formulazione, con rilevanti modifiche in tema di dolo, di rilevanza dei fatti esposti, della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Nasce così la L. 69/2015.

2. Il "nuovo" Falso in Bilancio

2.a Introduzione

Il bilancio d'esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, ed a seconda delle dimensioni, da relazione sulla gestione e rendiconto finanziario, costituisce uno strumento di informazione per i soggetti esterni all'impresa. E' importante stabilire una qualità dell'informazione di bilancio e la definizione di una soglia minima di accettabilità.

Il bilancio nella sua forma esterna deve rispettare la normativa di riferimento. La formulazione attuale degli artt.2423 e ss. del codice civile, ha subito significative innovazioni dal D. Lgs. n.139/2015 che avranno efficacia a partire dai bilanci d'esercizio 2016.

Il bilancio costituisce il risultato finale della contabilità generale di una società. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. I valori contenuti in esso possono essere alterati in qualunque momento del processo che parte dalla contabilità generale e si conclude nell'esposizione dei dati finali in bilancio.

Il falso in bilancio o frode contabile in diritto societario è la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero un rendiconto non veritiero e corretto dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda.

Atteso che il bilancio di un'azienda è un documento che si redige perché i soci e i terzi possano reperirvi quelle informazioni sulla base delle quali assumere delle decisioni riguardanti l'azienda medesima, e considerato che il bilancio non si rivolge solo agli investitori, ma al pubblico in generale, la retta compilazione è considerata obbligatoria e inderogabile in quanto garanzia di tutela della fede pubblica.

La scorretta compilazione, implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto in genere considerata una frode.

La Legge del 27/05/2015 n. 69 – "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015, ha diviso il reato di falso in bilancio in due fattispecie:

- Il reato di "false comunicazioni sociali", regolato dall'art.2621 del codice civile e riguarda il falso in bilancio commesso dalle società non quotate in borsa, sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni.
- Il reato di "false comunicazioni sociali delle società quotate", regolato dall'art.2622 del codice civile e riguarda il falso in bilancio commesso dalle società quotate in borsa sanzionato con la reclusione da 3 a 8 anni.

Il citato intervento normativo ha riformulato il reato di "false comunicazioni sociali", previsto dall'art.2621 cod. civ. caratterizzandolo alla stregua di un delitto conseguendo un significativo innalzamento delle relative sanzioni penali.

In pratica, nella nuova normativa si passa da una differenziazione fondata sull'esistenza o meno di danni nei confronti della società, dei soci o dei creditori, ad una che si basa sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sociali sono poste in essere.

La legge inoltre ha eliminato le soglie di non punibilità introdotte dal decreto legislativo n.62/2002.

La fattispecie incriminatrice prevede una clausola di riserva in virtù della quale la sua applicabilità è resa possibile nei soli casi in cui non ricorra il più grave reato di cui al successivo art.2622 cod. civ.

La legge ha inoltre inserito nel codice civile due nuovi articoli: l'art.2621-bis che riguarda il falso in bilancio delle società non quotate di lieve entità. In tal caso la pena è da 6 mesi a 3 anni. La stessa pena si applica alle società non soggette alla legge fallimentare. In quest'ultimo caso inoltre, la procedibilità è a querela delle parti, ossia della società, dei soci o dei creditori.

Il secondo articolo inserito nel codice civile è l'art.2621-ter che riguarda i casi di particolare tenuità del fatto previsti dall'art.131-bis del codice penale; la valutazione della tenuità del fatto viene rimessa al Giudice che deve valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci, od ai creditori.

E' quindi prevista, inoltre, una circostanza attenuante ad effetto speciale che opera con riferimento ai fatti di falso in bilancio considerati di lieve entità¹. Bisogna a tal fine tenere conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Devono ritenersi di lieve entità i fatti di reato che riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art.1 R.D. n.267/42. Si tratta di quelle società che abbiano congiuntamente i seguenti tre requisiti:

- aver avuto nei 3 esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- aver realizzato nei 3 esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.

Nei casi di lieve entità è prevista la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, a differenza delle altre ipotesi che sono invece procedibili d'ufficio.

In via generale e preliminare si rileva come la dottrina non abbia mancato di evidenziare, fin da subito, l'introduzione di tre termini ("consapevolmente", "rilevanti" e "concretamente") aggiuntivi rispetto alla precedente formulazione: l'atteggiamento del legislatore parrebbe dunque essere ispirato dalla volontà di rendere punibile una fattispecie "chiaramente" identificabile, in quanto derivante da condotte "consapevoli", in relazione a fatti materiali "rilevanti", idonei ad indurre in errore "concretamente".

Altra interessante osservazione della dottrina si è incentrata sull'analisi dell'interazione tra la nuova fattispecie di reato (o meglio, i nuovi requisiti per l'integrazione di tale fattispecie) e la disciplina della bancarotta nell'ambito della Legge Fallimentare, che espressamente rinvia agli artt. 2621 e 2622 codice civile.

2.b Il bene giuridico protetto

Il bene giuridico protetto è costituito dalla trasparenza, ossia dalla fiducia dei terzi nella veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali. Si tratta infatti di un delitto di pericolo concreto, di conseguenza, non è necessario che si verifichi un danno per i creditori o per i soci, per aversi la fattispecie di reato. La novella ha introdotto nella lettera della norma, con riguardo all'idoneità ad indurre altri in errore, il concetto di "concretamente": in attesa che la giurisprudenza precisi meglio, sotto il profilo esegetico, l'interpretazione di tale scelta del legislatore, sembrerebbe corretto tentare di valorizzare l'intervento, magari presupponendo l'intendimento di una sorta di maggior enfasi sulla concreta capacità di indurre in errore, e non solo l'astratta possibilità.

I soggetti passivi del reato sono infatti i destinatari delle comunicazioni, ossia i soci ed il pubblico.

L'oggetto da proteggere è infatti la veridicità delle informazioni contenute nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartenga.

2.c I soggetti attivi

Raffrontando la nuova normativa con la precedente, emerge come i soggetti attivi siano invariati. Il reato previsto dall'art.2621 cod. civ. è qualificabile come reato proprio, in quanto solo "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori"

¹ Argomento trattato nel successivo par. 3.a "Fatti di lieve entità"

possono commetterlo, mentre il bene giuridico tutelato è identificato tendenzialmente con la trasparenza dell'informazione societaria.

Ai fini della responsabilità penale, l'autore del reato viene ricercato sia sul piano formale che su quello funzionale, pertanto tra i soggetti attivi vengono inclusi anche coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti elencati nella norma penale, nonché coloro che sono responsabili di fatto, esercitando gli stessi poteri che sono attribuiti alla qualifica o funzione elencata nella norma.

Ai soggetti attivi elencati nella norma in oggetto, vanno aggiunti altri soggetti previsti da altre norme specifiche.

Riepilogando, i soggetti attivi del reato previsti dalla normativa sono:

- amministratori;
- direttori generali;
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (art.154 bis T.U.F.);
- sindaci;
- liquidatori;
- soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria ai sensi art.2639 c.c. per amministrare la società, ad esempio amministratori giudiziari nominati ai sensi art.2409 c.c.;
- soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, ai sensi dell'art.135 del D.lgs.385/93;
- organi direttivi del consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art.2615-bis c.c.;
- amministratori e liquidatori del GEIE, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.240/91.

A tali soggetti vengono equiparati chi è tenuto a svolgere la medesima funzione, sia pur diversamente qualificata, e che esercita gli stessi poteri propri della funzione o qualifica.

2.d La condotta punita

La condotta punita dalla normativa consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Da un lato, infatti, la condotta penalizzata è unica e non richiede in nessun caso che dal falso sia scaturito un danno per la società, dall'altro, il criterio di differenziazione tra le fattispecie di cui agli artt.2621 e 2622 cod. civ. risiede ora nella natura del contesto societario nel quale si verificano i fatti di reato, prevedendo l'ultima di esse una pena più grave laddove questi vengano commessi nell'ambito di società quotate.

La condotta punita consiste pertanto nella esposizione di fatti materiali rilevanti che non rispondono al vero e nell'omissione consapevole di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Rispetto alla precedente formulazione, pertanto, viene data maggior enfasi alla duplice condotta repressa, ossia quella della rappresentazione non veritiera e quella dell'omissione.

L'esposizione o l'omissione di cui sopra devono riguardare ovviamente la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ed essere idonee in concreto ad indurre altri soggetti in errore. Scompaiono nella nuova fattispecie le soglie di (im)punibilità e la condotta deve concretamente essere idonea ad indurre altri in errore: la dottrina ha abbondantemente evidenziato la portata e gli effetti dell'eliminazione delle soglie di punibilità, uno degli aspetti che avevano suscitato, forse anche sotto il profilo non strettamente ed unicamente giuridico, più di una critica secondo taluni, ma anche una migliore e più forte funzione di garanzia secondo altri.

La condotta illecita, infatti, può essere attiva, consistente nell'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, e/o omissiva, consistente nella mancata indicazione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Entrambe le condotte devono essere poste in essere in modo concretamente idoneo ad indurre altri soggetti in errore.

La comunicazione relativa alla omissione di fatti materiali rilevanti deve essere imposta dalla legge. La falsità e le omissioni acquistano rilevanza ai fini penali infatti, se riferite a bilanci, relazioni, o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette a terzi.

Sotto il profilo procedurale, il reato, che può essere anche integrato nella forma del "tentativo" (essendo stato elevato al rango di delitto: così ai sensi dell'art. 56 codice penale risulta rilevante in quanto «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica»), è procedibile d'ufficio (fatta eccezione per le fattispecie di "lieve entità") e si prescrive in 6 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 codice penale, aumentabile fino a 7 anni e mezzo in caso di interruzione, ai sensi dell'art. 160 codice penale.

2.e L'elemento psicologico

L'elemento psicologico alla base della fattispecie prevista è costituito dal fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e dalla consapevolezza delle falsità esposte e delle omissioni.

Il profilo psicologico delle false comunicazioni sociali è pertanto costituito dal dolo generico, che si concretizza nella volontà e consapevolezza di esporre fatti materiali falsi o di omettere fatti materiali richiesti dalla legge, e dal dolo specifico, ossia il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il dolo generico è da individuare nella rappresentazione e volontà dell'alterazione o dell'omissione, che si concretizza nell'atteggiamento psicologico di consapevolezza.

Il dolo specifico invece, va individuato nell'intenzione di conseguire un ingiusto profitto, che sia un qualsiasi vantaggio, di tipo economico o meno.

Viene escluso quindi il dolo eventuale, essendo esplicitamente richiesta la consapevolezza da parte dell'attore. Ciò che conta è quindi l'animus lucrandi, cioè la finalità di conseguire un ingiusto profitto, quale che possa essere, e l'animus decipiendi, cioè l'intenzione di utilizzare l'artificio della falsificazione per raggirare il lettore del documento contabile. Da tutto questo deriva pertanto l'animus nocendi, ossia un generico atteggiamento di consapevolezza di causare un danno.

Da notare che il legislatore nella norma novellata ha espunto il riferimento alla "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" (cd. "consilium fraudis"), limitandosi invece a indicare quali requisiti di dolo quelli sopra evidenziati (consapevolezza e finalità dell'ingiusto profitto) e rendendo in tal modo meno gravoso l'onere della prova.

Merita infine rammentare che si tratta di reato istantaneo, cioè reato che si consuma nel momento e luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. In altri termini, con riguardo al bilancio (e relativa documentazione) il reato si intende perfezionato nel momento in cui viene esposto all'assemblea della società e consumato nel momento in cui viene depositato ai sensi di legge.

2.f I riflessi sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 annovera le false comunicazioni sociali tra uno dei reati presupposti nell'art.25-ter, denominato "Reati societari", così come modificato dalla legge n.69/2015 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"). Nel nuovo reato è prevista anche la sanzione pecuniaria. Riassuntivamente, a carico dell'ente sono applicabili:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Nella nuova formulazione dell'art.25-ter è stato eliminato il riferimento al reato compiuto nell'interesse della società, pertanto ai fini dell'integrazione degli estremi della fattispecie opera la presunzione assoluta che lo stesso avvantaggi l'ente giuridico.

Di seguito si riporta l'articolo 25-ter - Reati societari (In vigore dal 14/06/2015 Modificato dalla Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 12):

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 giugno 2015, dall'art. 12, comma 1, lett. e) legge 27 maggio 2015 n. 69);
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

3. FATTI DI LIEVE ENTITÀ (art. 2621 bis) E NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ

Come già rilevato in precedenza, la riforma del falso in bilancio, è contenuta nella legge 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione). La riforma nasce, dunque, dall'esigenza di ripristinare la punibilità del falso in bilancio con la finalità di garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. Tale esigenza viene garantita dal legislatore mediante la revisione delle norme contenute negli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del Codice Civile nonché con quelle introdotte negli artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità).

Più in generale la struttura della riforma prevede:

- una distinzione tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto;
- in relazione alle false comunicazioni sociali di società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ed una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).

3.a "Fatti di lieve entità"

L'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", testualmente prevede che:

"[I] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Le disposizioni contenute nell'articolo in commento prevedono una riduzione delle sanzioni per il nuovo reato di false comunicazioni sociali di società non quotate e di quelle non fallibili, **se il fatto è di lieve entità**. Più in particolare, nell'ambito delle società non quotate, per i fatti generativi del reato di false comunicazioni sociali, individuati nell'art. 2621 c.c., considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, il legislatore, con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c., ha voluto limitarne la sanzione prevedendone una pena da sei mesi a tre anni di reclusione (contro gli uno e cinque della fattispecie base). Pertanto se la società è a ristretta base sociale e se i danni cagionati non sono ingenti, coloro che espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti, non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, saranno puniti in misura più lieve. Tuttavia si tratta di una circostanza non facilmente rinvenibile soprattutto perché il legislatore sebbene per l'individuazione della lieve entità abbia in qualche modo introdotto i parametri rappresentati da "natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta", per l'individuazione della rilevanza dei fatti materiali non si esprime.

La lieve entità dovrà essere rilevata e valutata dal Giudice in base all'entità del danno cagionato alla società, ai soci, o ai creditori.

Stabilito che per le società non quotate il reato di falso in bilancio si avvera soltanto ove i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi, siano "rilevanti", si ritiene opportuno analizzare i due concetti evidenziati: "fatti materiali" e "fatti rilevanti" già richiamati nel precedente par. 2.d .

Il concetto di "materiale", riferita ai fatti non rispondenti al vero- secondo i giudici di legittimità - si ricollega al concetto tecnico di materialità, adottato dagli economisti anglo-americani come criterio fondamentale di redazione dei bilanci di esercizio ed anche della revisione. Il principio è strettamente correlato a quello della "true and fair view" (espressamente menzionato nell'art. 2 co. 3 della IV direttiva CEE sul bilancio d'esercizio e nell'art. 16 co. 3 della VII Direttiva CEE sul bilancio consolidato), recepito dal nostro legislatore, nell'art. 2423 c.c.: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio": si tratta di un principio cardine del nostro sistema giuridico riconducibile ai postulati dell'opportunità e dell'efficienza. Alla luce di ciò, soltanto le informazioni essenziali sarebbero coerenti con l'idea di una rappresentazione adeguata e realmente efficace, e pertanto coerenti con il suo fine fondamentale di informare i terzi, utilizzatori del bilancio, sulle reali condizioni economico-finanziarie della società, al fine di orientarne correttamente le scelte operative, in modo consapevole e responsabile.

Il rapporto tra fatti materiali e valutazioni è attualmente oggetto di numerosi dibattiti in dottrina; ciò che risulta oggettivo è che, per l'appunto, il reato di false comunicazioni si concretizza quando i soggetti attivi ²

² Si rinvia al par.2.c per l'elenco dettagliato.

riportano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure li omettono del tutto. Al centro del dibattito è l'applicabilità degli artt. 2621 ss. Cod. Civ. alle valutazioni di bilancio e al riguardo si sono sviluppate diverse correnti.

Per quanto riguarda invece il concetto di "rilevante", deve essere ricollegato a quello di rilevanza sancito dall'art. 2 punto 16 della direttiva 2013/34/UE, che definisce "rilevante" lo stato dell'informazione "quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa", con la precisazione che "la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe".

I due concetti, quello della "rilevanza", e quello della "materialità" devono dunque essere valutati con riferimento alla funzione primaria delle informazioni contenute nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci ed al pubblico. L'informazione non deve quindi condizionare in modo distorto le decisioni degli utilizzatori.

Anche al di fuori dell'ambito della lieve entità, è prevista la possibilità di applicare la pena ridotta (reclusione da sei mesi a tre anni), per quelle società che, non superando i limiti previsti dall'articolo 1 del Rd 267/1942, non sono soggette alle disposizioni sul fallimento. Si tratta in particolare di società che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore hanno un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- hanno ricavi lordi annui non superiori ad euro duecentomila;
- hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.

In presenza di detti parametri, la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 2621-bis, del Codice civile, prevede, oltre alla pena ridotta, che il delitto di false comunicazioni sociali sia procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

3.b "Non punibilità per particolare tenuità"

Tra le novità apportate dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, rientra anche l'introduzione della causa di "non punibilità per la tenuità del fatto", che trova applicazione per il reato di falso di bilancio, con riferimento alle società non quotate e non fallibili. L'art. 131-bis, rubricato "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" del codice penale, costituisce la norma sostanziale di riferimento, secondo la quale:

"Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

Da tale disposizione discende la norma 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità", conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis, la quale si sofferma sull'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori. La stessa recita:

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis".

Ciò significa che, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il giudizio di particolare tenuità del fatto è fondato sui seguenti criteri:

- particolare tenuità dell'offesa;
- modalità della condotta;
- esiguità del danno o del pericolo;
- non abitualità del comportamento.

L'applicazione di questa particolare causa di non punibilità presenta per i reati societari, e quindi nella specie per il falso in bilancio, le medesime problematiche che si incontrano per i reati tributari: è necessario che non siano stati commessi altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Ne consegue, che in presenza di violazioni contabili reiterate negli anni e quindi di falsi in

bilancio commessi per più esercizi, non sarà possibile usufruire della non punibilità. La legge 69/2015, con l'introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2621-ter, ha esteso la non punibilità per tenuità del fatto al reato di false comunicazioni sociali, anche di lieve entità, commesso in danno di società non quotate o non fallibili. Il giudice, nello specifico, dovrà valutare in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai reati di falso in bilancio. Da ricordare, infine, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto scatta dopo un effettivo accertamento della responsabilità a carico dell'indagato e non in modo automatico.

La circostanza che la condotta sia di lieve entità, e che sia quindi, soggetta ad una pena minore, non preclude che possa essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In tal caso il giudice dovrà valutare, congiuntamente:

- in primo luogo, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori in seguito all'illecito;
- la non abitualità del comportamento dell'autore.

Il DLgs 28/2015, che ha introdotto la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevede che il giudice, nel valutare l'eventuale applicazione della nuova causa di non punibilità, tenga conto, oltre che dei rigorosi limiti normativi, anche delle istanze dell'indagato o imputato, sia nella fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione, che nella fase dibattimentale.

In particolare, il nuovo articolo 411, comma 1-bis, del Codice di procedura penale prevede che, se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini, precisando che, nel termine di dieci giorni, questa può prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Invece, qualora sia il giudice del dibattimento a pronunciare una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, egli dovrà comunque sentire l'imputato, oltre che il Pm e la persona offesa. Anche la società, i soci o i creditori nel caso di falso bilancio, hanno la possibilità di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal Pm ovvero alla sentenza di non luogo a procedere, con conseguente fissazione di udienza all'esito della quale, esperito il contraddittorio tra l'indagato e l'offeso, il giudice emetterà la decisione. Resta ferma la possibilità per la persona offesa, in caso di archiviazione, di agire in sede civile per ottenere adeguato risarcimento del danno subito.

In conclusione, la modifica dei reati di false comunicazioni sociali ha l'indiscutibile merito di avere modificato i previgenti artt. 2621 e 2622, conferendo razionalità alle fattispecie sul piano oggettivo (anche mediante la punibilità del falso c.d. qualitativo) e soggettivo. È da escludere tuttavia che la riforma sia stata ispirata da una particolare repressività, poiché alle elevate sanzioni previste dagli artt. 2621 e 2622 corrispondono cause di attenuazione e di esclusione della pena per le società di piccole e medie dimensioni. La sensazione è che il legislatore abbia assecondato le istanze di quanti reclamavano inasprimenti sanzionatori per i reati di false comunicazioni sociali e al contempo abbia voluto limitarne il rigore attraverso gli artt. 2621-bis e 2621-ter.

L'esito di tale operazione è rimesso all'opera della giurisprudenza, chiamata a fare un corretto uso degli ampi spazi di discrezionalità concessi.

4. Le valutazioni nel bilancio

4.a Cenni introduttivi

Con la Legge n. 69 del 27/05/2015, modificativa del testo contenuto nell' art. 2621 del Libro V del Codice Civile in tema di "False comunicazioni sociali", il Legislatore, tra le novità apportate nell'ottica di riformare la disciplina del falso in bilancio, ha privato tale articolo della locuzione "ancorchè oggetto di valutazioni", aprendo la strada a numerosi dibattiti ed incertezze dei giudici sul piano applicativo, con particolare riferimento all'inclusione o meno delle "valutazioni di bilancio" nel perimetro della punibilità penale. (Tabella A)

Tabella A) : Modifiche ex L.69 del 27/05/2015

TESTO PREVIGENTE (ANTE L. 69 27/05/2015)	TESTO IN VIGORE DAL 14/06/2015 (POST L.69 27/05/2015)
<p>Art. 2621. False comunicazioni sociali</p> <p>I. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>II. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>Art. 2621. False comunicazioni sociali</p> <p>I. (Salvo quanto previsto) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, (con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e) al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, (dirette ai soci o al pubblico), consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (ancorchè oggetto di valutazioni) ovvero omettono fatti materiali rilevanti (informazioni) la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (in errore i destinatari sulla predetta situazione), sono puniti con <u>la pena della reclusione da uno a cinque anni</u> (con l'arresto fino a due anni).</p> <p>II. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni (La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni) riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

E questa pare essere stata la scelta del Legislatore, il quale, non pronunciandosi ulteriormente in merito, ha lasciato ai giudici stessi il compito di "fare chiarezza" e di stabilire il confine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è in tema di false comunicazioni sociali. Da ciò si è originato un inevitabile dualismo, tra chi sostiene che il nuovo testo dell'art. 2621 C.C. rappresenti una parziale abrogazione del reato di false comunicazioni sociali escludendo espressamente dalla fattispecie penale il cd. "falso valutativo in bilancio" (sentenze di Cassazione n.33774/2015 e n.6916/2016) e chi, invece, e più di recente, ritiene che il riferimento letterale dell'art. 2621 C.C. ai "fatti materiali" senza più richiamare l'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" si risolva in un mero alleggerimento del precipitato normativo, sottolineando la persistente rilevanza penale del falso valutativo stesso (sentenza di Cassazione n.890/2016). Tali oscillazioni interpretative hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con informativa provvisoria, datata 31/03/2016, hanno sostanzialmente aderito all'interpretazione più recente formulata in occasione della sentenza di Cassazione n.890/2016.


4.b Aspetti tecnico-contabili.

Il Bilancio di esercizio, così come enunciato dal rinnovato art. 2423 C.C. a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 139/2015, è composto dallo "stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa" e deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. La funzione principale del bilancio civilistico è dunque quella di riprodurre, sul piano contabile, i fatti della gestione intervenuti nel corso dello svolgimento dell'attività sociale, affinché i terzi possano essere adeguatamente informati per intraprendere le conseguenti decisioni economiche. La Legge impone che tali fatti siano rappresentati in modo veritiero e corretto, a scopo di tutela dei terzi stake-holders, destinatari principali di tali informazioni. Questa finalità è stata rinforzata con l'introduzione del concetto della "rilevanza", a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, che consente di derogare agli obblighi di rilevazione dei fatti di gestione sociale qualora gli stessi risultino irrilevanti al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta. Per potere rispettare l'obbligo di legge, il redattore del bilancio deve quindi operare sulla base di informazioni e di dati sia di natura quantitativa, che di natura qualitativa, in possesso alla data di stesura.

4.c Le valutazioni nel bilancio d'esercizio.

In tale contesto generale, in cui la contabilità è sostanzialmente “al servizio” della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione e nel quale le difficoltà interpretative in materia sono di sovente colmate dai Principi Contabili Nazionali, è inevitabile il ricorso a valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo nell’ambito della redazione del bilancio d’esercizio. Nello stesso co.1 dell’art. 2423-bis il Legislatore, enunciando quello che convenzionalmente è denominato il “principio di prudenza”, fa esplicito riferimento alla “valutazione delle voci” di bilancio; il documento OIC 29 (par. 26) riporta che : “un bilancio è essenzialmente il risultato di un processo di stima. Nessun elemento patrimoniale, tranne il denaro in cassa in valuta di conto liberamente disponibile, è esente da stime”. Stanti tali premesse, è chiaro che ciascuna valutazione di bilancio sia da ricondurre al verificarsi di un fatto materiale che ne costituisca la base principale di riferimento alla quale applicare metodi valutativi riconosciuti e dimostrabili, per osservare quanto dettato dall’art.2423 C.C. E’ pertanto inevitabile che, dalla fisiologica prosecuzione nel tempo dell’attività sociale e dall’acquisizione di maggiori informazioni relativamente ai suddetti fatti materiali, si origini l’esigenza di rettificare le valutazioni precedentemente fatte, senza che ciò possa definirsi come “correzione di un errore”, ma bensì “adeguamento della rappresentazione contabile ad una nuova situazione” (Tabella B).

Tabella B : Schema riepilogativo della fase valutativa



Di nuovo, l’OIC 29 (par. 42), sottolinea la differenza esistente tra errore contabile e modificazione di una stima di bilancio: l’errore contabile si manifesta “nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”, mentre “i cambiamenti di stima sono una necessaria conseguenza della periodica preparazione dei bilanci, in particolare nei casi ove le stime dipendono dall’evolversi degli eventi, l’acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni e/o l’accresciuta esperienza sui presupposti e/o eventi su cui era fondata la stima originaria che necessariamente conducono ad un aggiornamento della stima stessa”. Anche lo IAS n.8 distingue tra errori contabili e stime di bilancio, attribuendo a quest’ultime la natura di voci che subiscono necessariamente una modifica quando il redattore venga in possesso di informazioni addizionali. Tali processi valutativi sono caratterizzati, per definizione, dalla componente soggettiva propria di ciascun redattore: è questo, sostanzialmente, il punto focale ad oggi più rilevante in termini di falso valutativo di bilancio. Ossia, con riferimento alla Tabella B (vd.sopra), diviene fondamentale il quadrante relativo al “Metodo valutativo” adottato che, per rispettare quanto prescritto dalla legge, deve inevitabilmente risultare riconosciuto e dimostrabile a posteriori.

Lo stesso OIC 29 (par. 30) riporta che : “il processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve essere arbitrario, perché violerebbe l’obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. In questo senso quindi, diviene fondamentale considerare la qualità e la ragionevolezza del processo valutativo adottato dal redattore del bilancio, che dev’essere tale da consentire una verificabilità ex-post da parte dei terzi destinatari delle informazioni sociali. Per raggiungere tale scopo è inevitabile l’utilizzo di leggi, norme, principi e, talvolta, convenzioni, tali da garantire lo scopo principe della redazione del bilancio stesso. E’ in

quest'ottica che, i Principi Contabili Nazionali (OIC), i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e, dall'esercizio 2016, anche i Principi Italiani di Valutazione (PIV), assumono un ruolo centrale, ancor più rinforzato dal richiamo espresso che il Legislatore ne fa, in talune particolari situazioni di carenza interpretativa (si veda a titolo d'esempio D.Lgs. 38/2005).

4.d Il dualismo interpretativo a seguito della Legge n. 69 del 27/05/2015

Come già anticipato, ciò che più ha acceso il dibattito interpretativo in merito al rinnovato art. 2621 C.C. (Tabella A), è stata l'eliminazione dello specifico inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" dal testo dell'articolo stesso; tale modifica ha portato la dottrina a formulare due differenti tesi interpretative, di seguito riportate.

Tesi estensiva (Sentenze Cassazione n.33774/2015 e n.6916/2016)

La sentenza "Crespi" (Corte di Cassazione Penale n.33774/2015) nell'esprimersi in merito al dubbio interpretativo sorto a seguito delle modifiche dell'art. 2621 C.C., come sopra riportate, ha attribuito una rilevanza fondamentale all'eliminazione dell'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni", tanto da ritenerla abrogativa del falso valutativo in bilancio. Secondo i giudici, infatti, l'art. 2621 C.C. così riformulato, non poteva che rendere irrilevante il reato di falso valutativo sul piano penale: la nuova fattispecie veniva dunque circoscritta ai soli "fatti materiali rilevanti" non rispondenti al vero, oppure alla omissione degli stessi. La Corte di Cassazione, infatti, in ossequio al principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit" ha ritenuto in tale circostanza che "l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi" (cfr.par. 2.2. sentenza 33774/2015). Nonostante ciò, la pronuncia ha ritenuto comunque rilevanti, ai fini penali, situazioni in cui la valutazione di bilancio si fonda su qualcosa di inesistente, fittizio e non corrispondente alla realtà. Tra gli esempi più comuni, la sentenza richiama casi in cui i ricavi vengano appositamente "gonfiati", i costi "sottaciuti", le fatture siano emesse per operazioni inesistenti, o anche la mancata svalutazione di una partecipazione nella controllata fallita, o dei crediti ormai inesigibili a causa del fallimento del debitore senza alcun attivo da liquidare. Sulla stessa linea si pone nuovamente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6916 del 22 febbraio 2016: in tale occasione, tuttavia, i giudici hanno aggiunto che "occorrerebbe distinguere le situazioni nelle quali l'associazione di un valore numerico ad una determinata realtà può essere considerata come il risultato di una valutazione, da quelle in cui attraverso un'operazione di questo genere si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale" attribuendo a quest'ultimo caso una fattispecie penale originatasi dalla diversa ed, erronea, rappresentazione del dato materiale stesso.

Tesi restrittiva (sentenze di Cassazione n.890/2016 e I.P. del 31/03/2016)

In risposta alle sentenze n.33774/2015 e n.6916/2016, la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza nr. 890/2016, si è posta in contrasto con la precedente linea interpretativa, pronunciandosi a favore di una tesi difforme e continuativa con il passato, non attribuendo alcuna sostanziale rilevanza all'eliminazione dell'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" dal nuovo dettato dell'art.2621 C.C. Tale linea interpretativa si fonda sul fatto che la suddetta locuzione semantica, prima delle modifiche avvenute con la L. 69 del 27/05/2015, era considerata come proposizione avente funzioni meramente esplicative ed esegetiche, senza alcun fine addittivo alla norma. In questo senso, secondo i giudici, il Legislatore è intervenuto con il solo scopo di "alleggerire" la norma, senza alcuna intenzione abrogativa della fattispecie di reato per le false valutazioni di bilancio.

4.e L'interpretazione finale: (sentenza Cassazione n. 22474/2016 Sezioni Unite Penali)

La definitiva conferma, con le annesse motivazioni a sostegno di quanto esposto nel precedente paragrafo, si è avuta con la sentenza n. 22474/2016 del 27/05/2016 delle Sezioni Unite Penali. Al riguardo, dopo un anno dall'introduzione delle modifiche normative si è così risolto il contrasto interpretativo creatosi sulla definizione del perimetro della punibilità penale riguardante le false comunicazioni sociali. In tale circostanza, la sentenza ribadisce la rilevanza delle valutazioni di bilancio, in tutte le sue componenti, così come espressamente richieste dagli articoli da 2423 a 2427 del Codice Civile. L'inevitabile presenza in esso di dati certi (quali il costo di acquisto di un bene), stime (quali il prezzo delle rimanenze di magazzino) e congetture (quali ad esempio le quote di ammortamento) dimostrano l'essenziale contenuto valutativo del documento stesso, contenuto che però deve specificamente attenersi alle disposizioni di legge, ai principi nazionali ed internazionali oramai fatti propri dal Legislatore stesso, proprio al fine di essere ripercorribile, ripetibile e confrontabile. Le Sezioni Unite Penali hanno deciso dunque di mantenere il peso penale di tale fattispecie, considerando irrilevante la soppressione dell'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" dal testo del novellato articolo 2621 del Codice Civile: il redattore del bilancio deve periodicamente esporre tutti i fatti della gestione suscettibili di una traduzione in termini monetari e contabili, oltre che tutti gli elementi relativi alla composizione del patrimonio aziendale "secondo parametri legali e scientifici che egli stesso deve rispettare". Dunque, sterilizzare il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura; appare così evidente l'errore di chi intende contrapporre "i fatti materiali" da esporre in bilancio alle valutazioni, perché un bilancio non contiene "fatti", ma il "racconto di tali fatti". E un fatto per essere esposto in bilancio deve essere "raccontato" in unità monetarie e, dunque, deve essere valutato. Solo ciò che è già espresso in euro (cassa e banca) non deve essere valutato.

L'esclusione e l'impunità del falso valutativo, infatti, altro non causerebbero che una vanificazione della risposta penale a fatti, valutazioni e deviazioni che minerebbe direttamente la trasparenza nella rappresentazione delle operazioni aziendali.

La Sezione Unite Penali enuncia il seguente principio: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

5. Il rapporto tra falso in bilancio e reati tributari

Le recenti riforme del diritto penale societario e la rivisitazione del sistema sanzionatorio penale tributario offrono l'occasione per ritornare sul tema della relazione esistente fra il delitto del falso in bilancio così come attualmente declinato dalla Legge del 27 maggio 2015, n.69, agli artt.2621-2622 e dei reati tributari modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.24 settembre 2015, n. 158.

Il rapporto fra le fattispecie criminose delle false comunicazioni sociali e dei reati tributari ha da sempre suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Atteso che i due reati presentano molti tratti comuni³, spesso potenzialmente sovrapponibili, il dubbio oggetto di discussione attiene alla configurabilità del delitto di falso in bilancio, oltre al reato di frode fiscale, quando l'obiettivo dell'attore sia esclusivamente quello di frodare il fisco.

Ad un orientamento di dottrina e giurisprudenza, che può considerarsi maggioritario, favorevole alla applicazione alternativa delle stesse, si è tuttavia, contrapposto altro minoritario che riteneva sussistesse fra le due un concorso formale⁴.

³ La stretta connessione sussistente, anche sotto il profilo giuridico, fra le fattispecie di falsità perpetrate con riferimento ai bilanci societari e quelle di frode fiscale, è emersa con particolare evidenza in occasione delle esperienze giudiziarie relative alle inchieste in materia di corruzione di pubblici amministratori e di illecito finanziamento ai partiti della prima metà degli anni '90. Si veda al riguardo Francesco Capasso "I rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio: la novella in materia di falso in bilancio. Ultimo atto della dibattuta questione dei rapporti con la frode fiscale?" in Il fisco n.29 del 2002.

⁴ Si parla di concorso formale di reati (ex art.81 c.p.) quando un soggetto mediante un'unica condotta, sia commissiva che omissiva, compie uno o più reati (viola diverse disposizione di legge o commette più violazione della medesima disposizione di legge); si parla di concorso materiale nel caso in cui il soggetto che pone in essere più condotte compie più reati (art.71 c.p.).

Il legislatore, d'altro canto, non si è preoccupato di disciplinare detto rapporto né in passato e neppure nelle recenti occasioni fornite con gli interventi normativi sopra richiamati. Come per il passato sarà pertanto lasciato all'opera degli interpreti la qualificazione del rapporto delle due fattispecie nel quadro normativo attuale.

Pare utile, in questa sede, per tentare di comprendere quale sia il rapporto che intercorre fra le due fattispecie di reato, reati tributari e falso in bilancio, con riferimento all'attuale formulazione ad essi attribuita dall'ordinamento, richiamare le tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in relazione all'evoluzione normativa che le stesse hanno subito nel tempo.

L'interesse è rivolto ai reati tributari dichiarativi che costituiscono il nucleo centrale della frode fiscale, ed in particolare agli articoli che si occupano della dichiarazione fraudolenta e della dichiarazione infedele⁵, e per quanto attiene al falso in bilancio all'art.2621 del codice civile e successive modificazioni.

Relazione tra frode fiscale e falso in bilancio nel vigore della legge 7 agosto 1982, n.516

Il problema della configurabilità del concorso fra il delitto di false comunicazioni sociali e quello di frode fiscale, si pose, in modo stringente, con la nuova disciplina introdotta dalla legge 7 agosto 1982, n.516⁶, art.4, nota anche come "manette agli evasori".

Elementi costitutivi del reato di frode fiscale di cui alla lett. f) dell'art.4 della L.516/1982 sono rappresentati, sotto il profilo soggettivo, ossia del soggetto attivo del reato, da ogni contribuente che sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA⁷; sotto quello oggettivo dalla indicazione, in dichiarazione o in bilancio, di ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito, mediante utilizzo di documenti "attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero" oppure attraverso "comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali". L'elemento psicologico del reato è identificato nel dolo specifico⁸; affinché possa essere integrato il reato in esame, la condotta deve essere realizzata al "fine di

⁵ Altalex, settembre 2011. Articolo di Carlo Alberto Zaina "La cd. **frode fiscale** costituisce, a propria volta, una specifica categoria dell'evasione fiscale. L'istituto si fonda sull'adozione di sofisticati meccanismi illeciti. Si tratta di veri e propri artifici strumentali, atti ed idonei a creare una mera apparenza di regolarità, la quale, però, cela la condotta di evasione. In questo modo viene, così, resa più difficoltosa l'opera di accertamento della situazione del contribuente, da parte dell'amministrazione finanziaria.

Pur non essendo rinvenibile legislativamente una espressa e didascalica nozione di "**frode fiscale**", appare, comunque, pacifico che tale condotta debba venire pacificamente sussunta nella previsione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000, attesa la presenza nella rubrica di tali disposizioni dell'aggettivo "**fraudolenta**" in relazione alla dichiarazione dei redditi."

La dichiarazione infedele prevista dall'art.4 del D.Lgs.n.74/2000 è un'ipotesi criminosa residuale rispetto alla frode fiscale così come disciplinata dall'art. 3 (e art.2) del D.Lgs.n.74/2000. (Rif. Gambogi Gianluca in Corriere tributario n.6 del 2001).

⁶ Art. 4 DL 10 luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1982, n.516

1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli uffici ed agenti della polizia tributaria, o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.

2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena di reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni.

⁷ In un primo momento, ante modifiche apportate dalla Legge 15 maggio 1991 n.154, l'ambito soggettivo della norma era ristretto ai soli possessori di reddito di impresa e di lavoro autonomo, obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

⁸ Sul punto cfr. Francesco Capasso "I rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio: la novella in materia di falso in bilancio. Ultimo atto della dibattuta questione dei rapporti con la frode fiscale?" in Il fisco n.29 del 2002. Contro si veda Ilario Scafati in "I reati tributari e doganali" – Giuffrè 2013

evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, o di un indebito rimborso o di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi".

La fattispecie del falso in bilancio disciplinata dall'art.2621 n.1 c.c. nella previgente formulazione del 1942, sanzionava "i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori," che nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime".

Sulla spinta della giurisprudenza prevalente, sostenuta da autorevole dottrina, si affermò l'idea che il reato di falso in bilancio avesse natura plurioffensiva diretto a tutelare non solo interessi di natura privata quali il patrimonio della società, dei soci, dei creditori e dei terzi che intendessero instaurare rapporti con la società, quanto anche interessi di natura pubblica quali la fede e l'economia pubblica e pertanto, la veridicità e completezza dell'informazione societaria, la leale e fedele rappresentazione economica della situazione della società, il corretto svolgimento delle relazioni commerciali, l'integrità del capitale sociale⁹.

La condotta penalmente sanzionata dall'art.2621 c.c. con la reclusione da uno a cinque anni, aveva ad oggetto l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, la cui rilevanza era tuttavia, circoscritta al momento della costituzione o alle condizioni economiche della società, ovvero l'omissione di fatti concernenti tali condizioni. Da osservare che con la locuzione "fatti", secondo la dottrina prevalente, si volevano indicare non solo gli elementi numerici dell'attivo e del passivo, ma anche le componenti valutative del bilancio, in particolare di quelle per le quali la legge stabilisce appositi principi. La medesima opinione trovava conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Sotto il profilo psicologico¹⁰ del reato, la norma incriminatrice richiedeva, in base ad un prevalente orientamento della dottrina, che l'esposizione dei fatti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti veri, fosse realizzato "fraudolentemente". Di segno contrario il costante orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere sufficiente per l'integrazione del reato sotto tale profilo, la volontà di trarre in inganno i soci o i terzi unitamente all'intenzione di conseguire un ingiusto profitto, senza che fosse necessaria la volontà di arrecare un danno.

Nell'ambito di tale contesto normativo, in relazione al rapporto tra la frode fiscale di cui all'art.4 della Legge 516/1982 e l'allora vigente falso in bilancio di cui al n.1 dell'art.2621 del c.c., la dottrina prevalente aveva ribadito il tradizionale orientamento che attribuiva prevalenza al reato tributario per effetto del principio di specialità di cui all'art.15 del codice penale.

Si affermava pertanto, che, in presenza del solo fine di evasione delle imposte, il concorso formale delle due fattispecie di reato dovesse considerarsi solo apparente¹¹, con conseguente applicazione della norma di frode fiscale in ragione della natura di norma speciale rispetto al falso in bilancio.

Dottrina e giurisprudenza erano concordi invece, nel ravvisare il concorso materiale fra i due reati, con conseguente applicazione di entrambe le norme sanzionatorie, quando l'attore era mosso oltre che dalla finalità di ingannare il fisco anche di ingannare i soci, i terzi.

Non erano mancate opinioni minoritarie, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito¹² che, valorizzando il dato testuale della norma di cui all'art.2621 c.c., che non escludeva dal novero dei soggetti terzi tutelati,

⁹ Cfr. In Teoria e pratica del diritto – Il nuovo falso in bilancio – Cap.5 Il bene giuridico tutelato – di Antonio D'Avirro – Giuffrè 2015; Francesco Capasso "I rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio: la novella in materia di falso in bilancio. Ultimo atto della dibattuta questione dei rapporti con la frode fiscale?" in Il fisco n.29 del 2002.

¹⁰ Cfr. Francesco Capasso op.cit.

¹¹ Il concorso apparente di norme si verifica quando ad una medesima situazione di fatto possono applicarsi più norme, ma l'applicazione di una di esse esclude le altre.

¹² In questa direzione si colloca la pronuncia della Corte di appello di Roma, 11 ottobre 1982, secondo cui "alla luce delle norme costituzionali e delle esigenze sociali dell'attuale momento storico è da respingere un'interpretazione restrittiva della norma dell'art. 2621 del codice civile che esclude il delitto di false comunicazioni sociali allorchè la falsità è finalizzata alla frode fiscale. Infatti lo Stato, quale potenziale e possibile creditore della società

L'Erario, sosteneva, anche quando la condotta fosse stata orientata all'esclusivo fine di evadere le imposte, l'esistenza di un concorso materiale tra i due reati, piuttosto che di un concorso apparente. Si trattava, in ogni caso, di tesi isolate ovvero di sentenze molto rare¹³, e che soprattutto, non erano mai state recepite dalla giurisprudenza di legittimità, almeno sino alla nota sentenza n.9567 del 1° luglio 1998 della Cassazione Penale, sez.III.

La Suprema Corte, nella citata sentenza, assunse un atteggiamento "rigoristico" sostenendo che "sussiste il concorso tra il reato di false comunicazioni – art.2621 n.1 c.c., e quello di frode fiscale –art.4 Legge n.516/1982 - in quanto il primo è un reato di pericolo e plurioffensivo, dettato a presidio, oltrechè degli interessi dei soci e dei terzi, anche, e prima ancora, dell'interesse generale al trasparente funzionamento delle società commerciali." Essa, con tale pronuncia, pose in seria discussione il precedente orientamento salvo poi, a distanza di due anni, ritornare sui propri passi e, con la sentenza n.4128/2000¹⁴, riaffermare il tradizionale pensiero secondo cui si verserebbe in una ipotesi di concorso apparente di norme regolato dall'art.15 codice penale, ove per il principio di specialità, troverebbe applicazione il reato di frode fiscale quando l'intenzione esclusiva dell'agente sia proprio quella di ingannare il fisco.

Rapporto tra reati tributari in vigore del D.lgs. 10 marzo 2000, n.74

La riforma del diritto penale tributario ad opera del D.Lgs.10 marzo 2000, n.74 ha introdotto modifiche di rilievo, ridefinendo il reato di frode fiscale senza tuttavia risolvere definitivamente i dubbi e le difficoltà interpretative che hanno impegnato per anni dottrina e giurisprudenza sul tema in esame.

Nel periodo di vigenza della nuova normativa penale tributaria, da un lato, e dell'art.2621 c.c., nella formulazione del 1942, dall'altro, non si rilevano particolari mutamenti negli orientamenti consolidati di dottrina e giurisprudenza in relazione al rapporto tra le due fattispecie delittuose. Tuttavia non mancano ulteriori elaborazioni a sostegno dell'applicazione alternativa dei due delitti, che muovono dalle peculiarità delle nuove norme fiscali.

Le novità di maggior rilievo del riformato diritto penale tributario attengono, in particolare (i) all'inasprimento delle sanzioni dei delitti di dichiarazione fraudolenta di cui all'art.2 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti", all'art.3 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", e all'art.4 "Dichiarazione infedele"; (ii)all'introduzione della rilevanza penale tributaria delle valutazioni estimative con la previsione dell'art.7 "Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio"; (iii) la diversa costruzione terminologica dei reati di frode fiscale in dichiarazione avvalendosi di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti, o di altri artifici e di dichiarazione infedele.

in forza della pretesa tributaria, ben può essere considerato alla stregua degli altri terzi che possono entrare in rapporto con la società stessa e, quindi, essere leso da un comportamento che attui una immutatio veri".

¹³ Francesco Verri "I rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio dopo la riforma: concorso o alternatività? In particolare la questione "comune" delle valutazioni – in Il fisco n.28 del 2001

¹⁴ Cass. Pen. n.4128 del 25.02.2000 "Poiché nel delitto di false comunicazioni sociali il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sé o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato, deve ritenersi che tale reato non ricorra quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra un'altra e diversa ipotesi delittuosa, cioè la frode fiscale, alla luce della specialità di quest'ultima norma rispetto alla prima: qualora invece alla volontà di evadere le imposte si accompagni un ulteriore intento di frode verso i soci o altri terzi non v'è dubbio circa la configurabilità di entrambi i delitti, imponendosi a tal fine il congruo accertamento di entrambe le ipotesi delittuose.

Il delitto di false comunicazioni sociali non sussiste quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco. In presenza di tale esclusiva finalità è integrato invece il delitto di frode fiscale (art. 4 l. n. 516 del 1982), in quanto norma speciale rispetto all'art. 2621 c.c. Mentre, se alla volontà di frodare il fisco si accompagna altra e diversa finalità si configurano entrambi i delitti."

Il comportamento penalmente sanzionato dagli articoli 2, 3 e 4 è quello di chi "indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte" (e cioè alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto); sparisce il riferimento al bilancio, presente nel previgente art.4 L.516/1982, che ritorna invece, nell'art.7 laddove stabilisce che "non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (...)". Si deve tuttavia, evidenziare che l'indicazione di elementi passivi assume rilevanza penale ai sensi dell'art.2 D.Lgs.74/2000 se la fattura o il documento da cui tali componenti derivano, sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione. Mentre l'indicazione in dichiarazione assume rilevanza ai sensi dell'art.3 D.Lgs.74/2000 quando basata su di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie.

In riferimento al primo punto, -inasprimento delle sanzioni - si osserva che la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n.74/2000, dopo aver dato atto che "Il delitto in rassegna risulta, infatti, punito più severamente delle false comunicazioni sociali e della truffa aggravata ai danni dello Stato [per i quali gli articoli 2621, n.1), del codice civile e 640, comma 2, del codice penale comminano la reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa] (...), in tema di rapporto con il falso in bilancio, evidenzia "come non possa proporsi una comparazione con la figura delle false comunicazioni sociali, la quale – se pure può incidere un più vasto fascio di interessi - ha però natura di reato di mera condotta, configurandosi a prescindere dall'effettivo conseguimento, da parte dell'agente, di un ingiusto profitto con altrui danno (e tanto meno dal conseguimento di un profitto di un determinato ammontare)".

È stata conseguentemente espressa l'opinione secondo cui:

- 1) L'art.2 D.Lgs.74/2000 poteva considerarsi norma speciale rispetto al falso in bilancio, attesa la rilevanza penale tributaria circoscritta ad un solo comportamento fraudolento individuato nell'indicazione di elementi passivi fittizi.
- 2) In base al principio di specialità, nell'ipotesi in cui le falsità ideologiche commesse in bilancio fossero state realizzate al fine specifico di evadere le imposte, essendosi in presenza di un concorso apparente di norme, si sarebbe resa applicabile la "frode fiscale" ad avvenuta presentazione della dichiarazione annuale;
- 3) In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui fosse accertata la volontà di ledere gli interessi dei soci e dei terzi, si sarebbe resa applicabile solo la norma tributaria in considerazione della clausola di riserva recata dall'art.2621, nella formulazione originaria, che dispone un rinvio alla norma più severa quando il fatto costituisca un reato più grave. Ciò confermava peraltro l'orientamento che ravvisava tra le due fattispecie, un rapporto di specialità, sia di "consunzione" secondo il quale l'ipotesi di frode fiscale doveva considerarsi assorbente rispetto a quella del falso in bilancio¹⁵.

Considerazioni analoghe erano state formulate in ordine alle fattispecie di frode fiscale di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art.3¹⁶) e di dichiarazione infedele (art.4), con la variante che in quest'ultimo caso, ove la sanzione era più bassa rispetto a quella prevista per l'ipotesi di falso in bilancio, la accertata contestuale volontà di evadere le imposte e di ledere gli interessi dei soci o dei terzi, avrebbe determinato il concorso delle due fattispecie di reato.

Si è tuttavia, evidenziato che "Il criterio della clausola di salvaguardia del reato più grave, contemplata nel previgente testo dell'art. 2621 del codice civile, non poteva considerarsi sufficiente a dirimere il dibattito in quanto "... lascerebbe sul tappeto una serie di problemi irrisolti" con riguardo "alla dichiarazione infedele (art. 4) in ordine alla quale la scala sanzionatoria si presenta invertita; né per lo stesso delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatture, quando ricorra l'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 2; né, ancora,

¹⁵ Francesco Capasso op.cit.

¹⁶ Reato che richiede ai fini della sua integrazione, che la indicazione di elementi attivi e passivi non corrispondenti alla realtà derivi da una falsa rappresentazione nelle scritture contabili.

per le false dichiarazioni, non basate su false fatture, che non superino le soglie di punibilità previste dagli artt. 3 e 4.¹⁷”

La costruzione terminologica, terzo punto, delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs.74/2000 offre l'argomento per superare i limiti della tesi basata sul criterio della clausola di salvaguardia del reato più grave contenuta nell'art.2621 c.c. del 1942. L'esclusivo riferimento alla "dichiarazione" in luogo del termine "bilancio" incluso invece, nell'art.4 L.516/1982 viene considerato espressione della volontà del legislatore di voler ricomprendere il bilancio nella dichiarazione, ossia del reato di falso in bilancio in quello di frode fiscale alla luce del principio dell'"assorbimento"¹⁸ o "consunzione" applicabile in luogo di quello di specialità.

Il reato di falso in bilancio secondo detta tesi, finisce per diventare il mezzo per la realizzazione del reato più grave di frode fiscale. La stessa si riteneva inoltre, rafforzata dalla circostanza che l'elemento materiale del reato si realizza (a) con la registrazione delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie (ex art.2), oppure (b) con la falsa rappresentazione nelle medesime scritture contabili (ex art.3). Pertanto, laddove si fosse accettato l'assimilazione delle scritture contabili alle comunicazioni sociali e conseguentemente l'estensione del falso in bilancio anche alle falsità commesse nelle sole scritture contabili, si sarebbe pervenuti a considerare il delitto di false comunicazioni sociali quale presupposto del delitto fiscale, a riprova che il primo è assorbito dal secondo¹⁹.

In relazione all' art. 7 del D.Lgs. n. 74/2000 che ha introdotto anche nell'ordinamento tributario la rilevanza penale delle valutazioni²⁰, procedure a carattere estimativo che si estrinsecano in false indicazioni nelle scritture e nel bilancio, quando le stesse incidano sul bilancio, si è affermato l'orientamento secondo cui si trattava di norma speciale rispetto alla previgente formulazione dell'art. 2621, n. 1), del codice civile. Essa infatti, pur contenendo tutti gli elementi del reato di falso in bilancio, è indirizzata alla tutela degli interessi di un solo soggetto passivo: il Fisco.

La qualificazione dell'art.7 in norma speciale rispetto all'art.2621 c.c. consente di escludere che le condotte non rientranti nella fattispecie di frode fiscale - perché escluse dalle clausole di salvaguardia²¹ o dalla causa di non punibilità²² ivi previste - potessero essere punite a titolo di falso in bilancio.

E' stato al riguardo osservato che "Appare pacifico, in omaggio al principio di specialità, come un fatto che non costituisce reato per la legge speciale che lo disciplina non possa essere punito con la legge generale: diversamente, sarebbe come sottrarre la disciplina del fatto stesso alla legge speciale per sottoporlo ad un'incriminazione non voluta da quest'ultima²³. Una differente conclusione avrebbe del resto fatto venire meno la ragione della previsione di soglie di punibilità che è stata ispirata proprio dall'esigenza di circoscrivere l'intervento della sanzione penale ai soli fatti illeciti di significativo rilievo sotto il profilo economico.

L'orientamento diretto ad escludere il concorso formale delle due fattispecie di reato nell'ipotesi in cui l'intento perseguito dall'agente fosse esclusivamente l'evasione delle imposte, pare rafforzarsi con la riformulazione del reato di falso in bilancio ad opera del D.Lgs.16 aprile 2002, n.61.

Si è osservato in proposito, che nella nuova ipotesi di reato di falso in bilancio:

¹⁷ Francesco Capasso - I rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio: la novella in materia di falso in bilancio. Ultimo atto della dibattuta questione dei rapporti con la frode fiscale? in Il fisco n.29/2002

¹⁸ "Si tratta di un criterio frutto di elaborazione dottrinale invocabile in tutte le ipotesi in cui non potrebbe essere d'aiuto il principio di specialità di cui all'art.15c.p., e tuttavia la realizzazione di un reato comporta, secondo l'id quod preumque accidit, la commissione di un secondo reato, il quale perciò finisce con l'apparire assorbito dal primo". Francesco Verri op.cit.

¹⁹ Francesco Verri op.cit.

²⁰ Sempre che si aderisca alla tesi secondo cui il concetto di "fatti" di cui all'art.2621 c.c. - 1942, possa intendersi come un contenitore in cui si collocano anche le valutazioni.

²¹Quali: rilevazioni eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché rilevazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio.

²²Quali: le valutazioni estimative che differiscono in misura inferiore al dieci per cento di quelle corrette.

²³ D'Ambra in Il fisco n.28/2000

- il nuovo reato societario è strutturato su due figure di reato autonome che, pur mantenendo una radice in comune, si caratterizzano per il differente bene giuridico tutelato. Mentre nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.2621 c.c. il bene protetto era caratterizzato dalla veridicità e completezza dell'informazione societaria, per il delitto di falso in bilancio previsto dall'art.2622 c.c. il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del patrimonio dei soci e dei creditori.

- la condotta punibile ha per oggetto i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico ed i soggetti attivi del reato devono perseguire lo scopo, oltre che di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di ingannare i soci o il pubblico sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Tra il pubblico, destinatario delle comunicazioni sociali, non può ricomprendersi il Fisco ma i creditori, i risparmiatori nonché gli investitori e cioè tutti quei soggetti che pongono a base delle proprie scelte economiche le informazioni ivi contenute.

Secondo tale orientamento, ne discende che le due fattispecie, frode fiscale e falso in bilancio essendo dirette alla tutela di beni giuridici completamente diversi, non potranno materialmente concorrere fatta eccezione per il caso in cui non sia accertato che la condotta posta in essere dai soggetti attivi sia sorretta dagli elementi psicologici previsti per entrambe.

Non sarebbe stata condivisibile la contraria opinione, tendente a far rientrare tra la nozione di "pubblico" il Fisco quale terzo destinatario di quelle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, poiché ciò si sarebbe posto in contrasto con l'individuazione del bene giuridico protetto nonché con il riferimento ai soci ed al pubblico, quali soggetti passivi della condotta illecita. Con il termine "pubblico" altro non si individua se non i creditori della società tra cui non può essere ricompreso il Fisco per la sua natura di soggetto pubblico che dispone di poteri di verifica, accertamento e di pretesa del credito ben più forti ed incisivi. Le considerazioni che precedono conducevano a rafforzare la tesi favorevole all'alternatività tra la frode fiscale ed il falso in bilancio.

Altro elemento che viene preso in considerazione per escludere il concorso fra le due fattispecie è la sostanziale differenza in termini di elemento soggettivo. Quest'ultimo è stato, infatti, individuato nel dolo specifico diretto al conseguimento di un ingiusto profitto mediante la commissione di falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge "con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico". È da escludere, quindi, che il dolo eventuale, che si caratterizza per il fatto che l'evento illecito non costituisce l'obiettivo perseguito dall'autore dell'azione o dell'omissione ancorché ritenuto conseguenza possibile della condotta posta in essere, possa ritenersi sufficiente ad integrare il reato.

Questa caratteristica della nuova fattispecie del falso in bilancio segna una significativa distinzione, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, tra le due fattispecie incidendo anche sul rapporto fra le stesse, per cui la violazione societaria commessa allo scopo di frodare il Fisco è nettamente distinta dalla stessa violazione intenzionalmente preordinata ad ingannare i soci o il pubblico.

Rimane fermo che nel caso del cosiddetto "dolo multiplo" è ammesso possa configurarsi il concorso formale tra i due reati.

Ultimo fattore di distinzione tra le fattispecie in argomento, riguarda la restrizione operata dal legislatore in tema di "false" valutazioni che sono riferite a "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari" ovvero a "informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge". Ne è stato autorevolmente dedotto che le "mere valutazioni" (riguardanti, ad esempio, il valore di un immobile o il presumibile valore di realizzo di un credito) non assumono rilievo penale, ai fini del falso in bilancio, se non nei casi in cui abbiano ad oggetto un fatto materiale non conforme al vero.

Rapporto fra reati tributari e falso in bilancio dopo le recenti riforme

Numerosi sono i profili di novità che presentano le figure di reato poste a presidio della veridicità dell'informazione societaria contemplate dagli articoli 2621-2622 c.c. ed introdotte dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

Tra questi si evidenziano:

- la scelta di tipizzare le condotte che integrano il reato di falso in bilancio di cui all'art.2621 c.c., nella esposizione di "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero", con la eliminazione della locuzione "ancorché derivanti da valutazioni" dalla sfera di operatività della fattispecie, o nella omissione di "fatti materiali rilevanti". I "fatti materiali", non ulteriormente qualificati, sono l'oggetto tipico della sola condotta di esposizione contemplata dall'art. 2622 cod. civ.; diversamente i «fatti materiali rilevanti» costituiscono l'oggetto tipico dell'omessa esposizione nel medesimo art. 2622 cod. civ. e rappresentano anche l'oggetto della condotta tipica – sia nella forma commissiva, sia nella forma omissiva – nell'art. 2621 cod. civ. "In posizione centrale delle condotte tipiche vi sia ancora il concetto di "fatti materiali", ma, a differenza della previgente formulazione è venuto meno [...] l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni»"²⁴.

- l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico che si configura quando alla coscienza e volontà della condotta si accompagna il fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; viene meno, rispetto alla fattispecie tratteggiata dal D.lgs.61 del 2002, il requisito dell'intenzionalità di ingannare i soci o il pubblico richiedendo, di contro, la consapevolezza dell'esposizione non veritiera dei fatti materiali non rispondenti al vero o delle omissioni di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge²⁵. Scompare inoltre, dal paradigma normativo, l'elemento del "danno" che diviene un parametro di valutazione al fine di escludere la punibilità nei casi di particolare tenuità dei fatti (ex art.2621-ter c.c.)

- l'introduzione di un regime sanzionatorio particolarmente severo, in quanto prevede non più la reclusione fino a due anni, bensì da un anno ad un massimo di cinque anni, e da tre a un massimo di otto anni, con sanzioni differenti a seconda del tipo di società. Fanno eccezione le ipotesi in cui i fatti di cui all'art.2621 c.c. siano di "lieve entità", relativamente alle società non quotate, o riguardino società non quotate e non fallibili, nel qual caso, salvo che costituiscano più grave reato, le quali sono sanzionate con la reclusione da sei mesi fino ad un massimo di tre anni;

-la conferma della scelta del legislatore compiuta con la riforma del 2002 di circoscrivere la rilevanza penale alle sole comunicazioni "dirette ai soci o al pubblico". Con tale locuzione in via interpretativa si ritiene che il Legislatore abbia inteso non tanto riferirsi ad una pluralità indeterminata di soggetti, quanto ad una categoria più ampia di quella dei soggetti direttamente danneggiati dal reato di false comunicazioni sociali che, oltre ai soci ed ai creditori, ricomprenda anche i terzi che instaurano o possono instaurare rapporti economici con la società. Il richiamo [...] al pubblico, quale destinatario dell'informazione, esclude che l'informazione possa riferirsi a destinatari individuali, rivolgendosi invece a categorie aperte²⁶.

Dal lato dei reati tributari il D.Lgs.158/2015 è stato completamente riformulato l'art.3 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici". La nuova norma abbandona la tradizionale struttura trifasica (i. "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie"; ii. utilizzo di "mezzi fraudolenti idonei" ad ostacolare l'accertamento della falsità; iii. indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini iva, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi) e contiene le seguenti novità: - è eliminata la prima delle tre fasi indicate, rendendo non più necessario l'elemento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, con ciò aumentando i potenziali soggetti attivi del reato;

²⁴ Relazione V/003/15 del 15 ottobre 2015 – Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo - Servizio Penale Relazione per la Quinta Sezione Penale

²⁵ La nuova fattispecie delle false comunicazioni sociali – UGDCEC di Cosenza – Commissione "Diritto societario".

²⁶ Cfr. Antonio D'Avirro op.cit. pag.85

- la condotta materiale consiste nel compimento di "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" ovvero nell'avvalersi "di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria";
- viene alzata (da un milione di euro) a un milione e cinquecentomila euro la soglia penalmente rilevante relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione e viene introdotta una soglia, alternativa, rapportata all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie;
- è introdotto un nuovo 2° comma con cui si precisa che "il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria" e un nuovo 3° comma, secondo cui "non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi inferiori a quelli reali".

Sostanzialmente immutato la norma dell'art.2, salvo per l'ampliamento del novero delle dichiarazioni rilevanti alle dichiarazioni infrannuali. Mentre profondamente innovato è l'art.4 che, oltre che per l'innalzamento delle soglie di rilevanza penale dei ricavi sottratti ad imposizione, si caratterizza per il recupero, al nuovo comma 1-ter, delle disposizioni di parte dell'art.7 abrogato, che nel sistema previgente definiva i limiti di rilevanza penale delle rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio ai fini della configurabilità del vecchio delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, e del vecchio delitto di dichiarazione infedele.

In base alle prime valutazioni di parte della dottrina, le novità introdotte in ambito penale societario e penale tributario, in sintesi richiamate, non inciderebbero sulle conclusioni cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza prevalente in passato, secondo cui il rapporto che intercorrerebbe fra le due fattispecie di reato, quando il fine perseguito sia esclusivamente l'evasione delle imposte, di concorso apparente di norme e pertanto, di specialità del reato fiscale rispetto al reato di falso in bilancio. Viene osservato in proposito che l'elemento soggettivo della frode fiscale rappresentato dal "fine di evadere le imposte" rappresenta una species del genus dell'elemento soggettivo del falso in bilancio consistente invece nel "fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto". Resta fermo che, quando le false comunicazioni sociali siano poste in essere anche per finalità ulteriori rispetto all'evasione delle imposte, si applicheranno sia il delitto di falso in bilancio sia il delitto tributario, in virtù dell'art.81 c.p.²⁷

Non manca tuttavia, chi, muovendo dalla configurazione di reato di pericolo assunta dalla fattispecie di false comunicazioni sociali, ha sottolineato il pericolo di una inaccettabile dilatazione dei confini della norma, ricollegata al riaffermarsi della tesi della natura plurioffensiva del reato²⁸, sostenuta nel vigore della disciplina del falso in bilancio di cui all'art.2621 del codice civile 1942²⁹.

²⁷ Vito D'Ambra – Il rapporto fra frode fiscale e falso in bilancio dopo le riforme introdotte dal D.Lgs.158/2015 e dalla Legge n.69/2015

²⁸ Cfr. D'Avirro in op.cit. pag.72

²⁹ Per tutti Cass.9567/1998

Tabella - Evoluzione normativa

Reati tributari	Falso in bilancio
<p>DL 10 luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 1982, n.516 Art. 4</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:</p> <p>a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli uffici ed agenti della polizia tributaria, o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;</p> <p>b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;</p> <p>c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;</p> <p>d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;</p> <p>e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;</p> <p>f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.</p> <p>2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena di reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni.</p>	<p>R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi</p> <p>[1] Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:</p> <p>1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;</p> <p>2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;</p> <p>3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:</p> <p>a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;</p> <p>b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;</p> <p>c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.</p>
<p>D.Lgs.10 marzo 2000, n.74 Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si</p>	<p>Art.2621 - invariato</p>

<p>applica la reclusione da sei mesi a due anni]. Comma abrogato con D.L.138/2011</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 77.468,53 (lire centocinquanta milioni);</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi).</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. Dichiarazione infedele</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 103.291,38 (lire duecento milioni);</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.065.827,60 (lire quattro miliardi).</p> <p style="text-align: center;">Art. 7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio</p> <p>1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.</p> <p>2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.</p>	
<p>Pressoché immutati gli artt.2,3,4 e 7 del D.Lgs.74/2000</p>	<p style="text-align: center;">Testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.16 Aprile 2002, n.61 Art. 2621 False comunicazioni sociali</p> <p>[1] Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle</p>

altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

[2] La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

[3] La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[4] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Art. 2622

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

[1] Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[3] Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[4] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[5] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[6] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

<p>Pressoché immutati gli artt.2,3,4 e 7 del D.Lgs.74/2000</p>	<p style="text-align: center;">Testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.27 maggio 2015, n.69</p> <p style="text-align: center;">Art. 2621</p> <p style="text-align: center;">False comunicazioni sociali</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2621-bis</p> <p style="text-align: center;">Fatti di lieve entità</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2621-ter</p> <p style="text-align: center;">Non punibilità per particolare tenuità</p> <p>Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2622</p> <p style="text-align: center;">False comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p>
--	---

	<p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>
<p>Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158</p> <p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>Dichiarazione infedele</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,</p>	

indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquanta mila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 7.

[Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio] abrogato dall'art. 14 D.Lgs. 158/2015

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.